

Comune di Morbegno

Provincia di Sondrio



Piano di zonizzazione acustica

Regolamento per la disciplina
delle attività rumorose

Il presente documento è stato elaborato dalla società EOS s.r.l. - progettazione civile, ambiente e sicurezza, via N. A. Porpora n. 98, 20131 Milano, tel. 02 2666092, fax 02 2362261, sito internet www.eosweb.it, e-mail eos@eosweb.it.

Responsabile di progetto

Ing. Corinne Bonnaure, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 18084, Tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione Lombardia con D.P.G.R. n. 85/1999

Gruppo di lavoro

Ing. Chiara Maria Invernizzi, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A24114

Arch. Fermo Antonio Mombrini, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n. 1973

Ing. Vincenza Barbaro, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 8288

Data relazione

Rev. 00 del 31 maggio 2004

Rev. 01 del 26 novembre 2008

Sommario

Titolo I - Disposizioni generali.....	4
Titolo II - Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo.....	5
Capo I - Norme tecniche.....	5
Sezione I - Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	5
Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili.....	6
Capo II - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	8
Titolo III - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo	9
Capo I - Criteri di difesa dell'inquinamento acustico.....	9
Capo II - Impatto acustico.....	9
Titolo IV - Attività rumorose ed incomode	11
Titolo V - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali	12
Allegati al regolamento	15
Allegato 1 - Cantieri edili.....	15
Allegato 2 - Cantieri stradali.....	15
Allegato 3 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea.....	16
Allegato 4 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Comunicazione di attività rumorosa temporanea	17
Allegato 5 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	18
Allegato 6 - Tabella 1	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/1991 e dell'art. 6 della Legge 447/1995.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale e quelle con frequenza periodica.

Capo I - Norme tecniche

Sezione I - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale (D.Lgs. 4/9/2002 n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"). Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, L. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare (Leq(A)) è quello della classe acustica assegnata dal Piano di zonizzazione acustica; devono anche essere verificati i limiti acustici delle zone confinanti. Nel caso di superamento del limite è necessario chiedere

l'autorizzazione comunale di deroga. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse misurato all'interno del locale ricettore.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

Art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Art. 8 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a

supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

Art. 9 - Localizzazione

La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui si svolge (estivo-invernale).

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

Art. 10 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 (allegato 6).

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che considerano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee (concerti, manifestazioni dal vivo, ecc.) i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*.

Capo II - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 11 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività ricomprese nell'art. 8 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 (allegato 6) e necessita di comunicazione, come da allegato 4 al presente Regolamento, da inviare al Sindaco 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo.

Per tutte le attività non ricomprese in tabella 1 o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 12 - Autorizzazioni in deroga ai limiti del Regolamento

Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, il legale rappresentante pro-tempore dell'attività deve presentare al Sindaco specifica domanda motivata come da schemi allegati 4 e 5.

In caso di attivazione dei cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia o di concessione lavori in sede stradale (schema allegato 4).

L'autorizzazione sarà rilasciata unitamente alle relative concessioni, su conforme parere ASL e/o ARPA.

In caso di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc., che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (schema allegato 5). L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere ASL e/o ARPA unitamente alla licenza.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in zone inserite in classe I nel piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune, o in zone con esse confinanti.

TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 13 - Definizioni

Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, piano bar, circoli privati e similari, strutture sportive, per il tempo libero e per spettacoli, con esclusione di quelle definite all'art.8.

Capo I - Criteri di difesa dell'inquinamento acustico

Art. 14 - Interno

All'interno delle strutture fisse, aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore fissati dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Inoltre le sorgenti sonore dovranno essere conformi ai requisiti del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*.

Art. 15 - Esterno

All'esterno delle strutture fisse, aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli previsti dalla classe acustica assegnata dal Piano di zonizzazione acustica alla zona in esame.

Capo II - Impatto acustico

Art. 17 - Documentazione di previsione di impatto acustico

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di valutazione di impatto acustico predisposta secondo i criteri della D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII/8313 *"Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"* e redatta da un tecnico competente in acustica riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, del D.P.C.M. 31 marzo 1998 *"Atti di indirizzo e*

coordinamento recante criteri generali per l'esercizio del tecnico competente in acustica (...)".

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella valutazione d'impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

TITOLO IV - ATTIVITÀ RUMOROSE ED INCOMODE

Art. 18 - Poteri del Sindaco

Ai sensi dell'articolo 66 del T.U.L.L.P.S., sono fatti salvi i poteri del sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incomode con proprio provvedimento, su segnalazione della competente ASL e/o ARPA ed in casi specifici, qualora le circostanze ne determinino le necessità.

Art. 19 - Attività rumorose ed incomode

– Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale (D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 262).

– Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli purché conformi al Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

– Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- in caso di piccoli vigneti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Sistema sanzionatorio

Per le strutture di cui al Titolo III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

- Cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'inosservanza delle norme contenute nel Titolo II, sezione 1 e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni espresse, è punita con la sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 1.549,37.

Il mancato rispetto degli orari comporterà l'immediata sospensione dell'attività. La ripresa dovrà essere autorizzata con provvedimento espresso.

Il mancato rispetto dei limiti di rumorosità comporterà la sospensione dell'attività fino all'adeguata insonorizzazione delle attrezzature rumorose.

In caso di recidiva la sanzione amministrativa andrà da € 516,46 ad € 10.329,14.

- Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

L'inosservanza delle norme contenute nel Titolo II, sezione 2 e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni espresse, è punito con una sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 2.582,28.

Il mancato rispetto degli orari comporterà l'immediata sospensione dell'attività. La ripresa dovrà essere autorizzata con provvedimento espresso.

Il mancato rispetto dei limiti di rumorosità comporterà la sospensione dell'attività fino all'adeguata insonorizzazione delle attrezzature rumorose.

In caso di recidiva la sanzione amministrativa andrà da € 516,46 ad € 10.329,14.

- Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo

L'inosservanza del limite di cui all'articolo 13 è punita con una sanzione amministrativa da € 1.032,91 ad € 5.164,57.

In caso di recidiva la sanzione andrà da € 2.582,28 ad € 10.329,14 e potrà essere prevista la sospensione della licenza d'esercizio.

– Attività rumorose ed incomode

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 19 è punita con la sanzione amministrativa di € 258,23.

– Generali

Per le infrazioni di cui al presente Regolamento non è ammessa l'oblazione.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. e dall'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legati a ragioni di igiene e di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Secondo l'articolo 16, commi 1 e 2 della L.R. Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001, valgono le seguenti disposizioni:

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge 447/1995, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da € 258,23 ad € 516,46.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

Art. 21 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti di facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

Secondo l'articolo 15 della L.R. Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001, valgono le seguenti disposizioni:

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

2. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della L.R. n. 16/1999.
3. Gli oneri derivati all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito agli articoli 3, comma 1, e 26, comma 5, della L.R. n. 16/1999. Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa L.R. n. 16/1999.
4. In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti da parte delle province e dei comuni a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4, 9, 11, si provvede ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale).

Il controllo del rispetto degli orari indicati nel presente Regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 22 - Abrogazioni

Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1 - Cantieri edili

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, entro il limite massimo di 70 dB(A) in livello continuo equivalente (Leq(A)) al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allegato 2 - Cantieri stradali

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro il limite massimo di 70 dB(A) in livello continuo equivalente (Leq(A)) al perimetro dell'area in cui vengono effettuati i lavori. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allegato 3 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

allegato 3
(cantieri edili, stradali o assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA

carta legale o marca da bollo

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

C H I E D E

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data _____

Firma _____

Allegato 4 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Comunicazione di attività rumorosa temporanea

allegato 4
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della _____ □manifestazione □ ditta _____
_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____ firma _____

Allegato 5 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

allegato 5
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

carta legale o marca da bollo

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)
_____ della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Data _____

Firma _____

Allegato 6 - Tabella 1

Cat.	Descrizione della manifestazione	Afflusso previsto (o capienza)	Durata	Numero massimo di giorni per sito	Livello massimo in facciata	Limite orario	Limite differenziale
1	Concerti importanti all'aperto (ad esempio nelle piazze del centro storico, negli stadi). L'importanza è data dall'afflusso previsto.	> 1000	1 giorno	5 gg (non consecutivi)	70 dB(A)	Dalle 15 alle 24	Non si applica
2	Concerti importanti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad esempio palazzetto dello sport). L'importanza è data dall'afflusso previsto.	> 1000	1 giorno	10 gg (non consecutivi)	70 dB(A)	Dalle 15 alle 24	Non si applica
3	Concerti all'aperto o al chiuso (ad esempio nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	16 gg	65 dB(A)	Dalle 15 alle 23.30	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 23.30.
4	Concerti all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	Sicuramente < 1000	≤ 16 gg	16 gg	65 dB(A)	23.30	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 23.30.
5	Concerti all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	Sicuramente < 1000	> 16 gg	> 16 gg	Non derogabile	//	Non derogabile
7	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. Se con concerti importanti valutare insieme a cat. 1	> 1000	> 10 gg	Illimitato	65 dB(A)	9-13 15-24	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 24.00.
8	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata e coinvolgenti un numero limitato di persone con balere, diversi punto di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. Se con concerti importanti valutare insieme a cat. 1	< 1000	≤ 10 gg	10 gg	65 dB(A)	9-13 15-24	Non si applica